



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 280 DELL'1 marzo 2002

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, V. Presidente, e dall'avv. Emilio Battaglia, Componente, e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componente Supplente, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione dell'1 marzo 2002, ha assunto le seguenti decisioni

“ “ “ N. 24

RECLAMI

Reclamo della Soc. PARMA avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Fabio **CANNAVARO** (gara Tim Cup Brescia-Parma del 7/2/02 – C.U. n. 252 dell'8/2/02).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Fabio Cannavaro, tesserato per la Soc. Parma, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento scorretto tenuto nei confronti di un avversario (seconda sanzione) e per aver commesso un intervento falloso su un avversario lanciato a rete, durante la gara Brescia-Parma del 3 febbraio 2002.

A sostegno del gravame, si rileva che l'espulsione sarebbe stata la conseguenza di due ammonizioni, dal momento che l'intervento che ha causato il calcio di rigore a favore del Brescia non avrebbe causato alcun danno fisico all'avversario, che non sarebbe "stato neppure toccato", essendo finalizzato al recupero del pallone e che il calciatore non poteva intendersi quale "ultimo uomo" dal momento che di fianco, più vicino alla porta si sarebbe trovato un altro calciatore della stessa squadra.

A riprova dell'assunto difensivo si allega una videocassetta diretta a dimostrare la ricostruzione dei fatti esposta. Si chiede pertanto la riduzione della sanzione ad una sola giornata di squalifica.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentito il rappresentante ed il difensore del reclamante, rileva che il gravame non può trovare accoglimento in quanto non è fondato.

Dagli atti ufficiali, ed *in primis* dal referto dell'arbitro, risulta che l'espulsione è stata comminata perché il calciatore in azione di gioco sgambettava un avversario con chiara possibilità di segnare una rete.

Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento, in casi analoghi, degli organi di giustizia sportiva.

Non può trovare, pertanto, accoglimento la tesi difensiva addotta nel gravame che si sarebbe trattato di due ammonizioni seguite da espulsione, che si ricaverebbe dalla non dannosità dell'intervento, dalla sua finalità diretta al recupero del pallone e dalla circostanza che non trattasi di un fallo da ultimo uomo, in quanto non trova riscontro negli atti ufficiali. Né in tal senso di ausilio può essere la videocassetta allegata al reclamo, non essendo la sua visione consentita a questo organo giudicante, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 31 a4.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. SALERNITANA avverso l'ammenda di €11.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Salernitana-Como dell'8/2/02 – C.U. n. 256 del 12/2/02).

Il procedimento

Avverso il provvedimento datato 12 febbraio 2002 (CU n. 256 di pari data) del Giudice Sportivo con il quale con riferimento alla gara Salernitana-Como del 8 febbraio 2002 veniva inflitta alla Soc. Salernitana l'ammenda di €11.000,00 per avere i suoi sostenitori, alla 16° del primo tempo intonato un coro caratterizzato da inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario e per aver ripetuto, con maggiore intensità e durata, tale coro nei confronti del medesimo calciatore al 36° del primo tempo, la Società interessata ha proposto reclamo.

Nel gravame si sostiene che i fatti addebitati riguarderebbero due episodi di blanda intemperanza (un "buh" di pochi secondi) entrambi avvenuti in contesti assolutamente isolati e nel corso di due azioni di limitata intensità. In particolare, il coro sarebbe stato finalizzato non alla discriminazione razziale quanto piuttosto a provocare un semplice disturbo verso il giocatore in azione, o una forma di contestazione per il fallo commesso. Che il coro non avesse contenuto di discriminazione razziale lo si ricaverebbe in primo luogo dal notorio atteggiamento anti razziale della tifoseria salernitana e dalla stessa Società (che avrebbe ingaggiato numerosi giocatori di colore); in secondo luogo dalla circostanza che il calciatore Oliveira presente in campo per 81 minuti, sarebbe stato contestato soltanto in due occasioni; in terzo luogo dalla circostanza che nè la terna arbitrale, nè il quarto uomo ne il commissario di campo avrebbero colto nel comportamento contestato il significato di discriminazione razziale. Si chiede pertanto in via principale la revoca della sanzione combinata; in via subordinata la riduzione dell'ammenda in misura minore ritenuta di giustizia. In via istruttoria si chiede la convocazione della terna arbitrale e del quarto uomo affinché riferiscano sugli episodi contestati, stante la genericità del rapporto del collaboratore dell'Ufficio Indagini.

I motivi della decisione

La Commissione, letti gli atti, esaminato il reclamo e sentito il rappresentante ed il difensore della Società reclamante che ha ulteriormente illustrato i motivi del gravame, previa rinuncia alla dedotta richiesta istruttoria, ritiene che detto gravame sia parzialmente fondato.

Dagli altri ufficiali risulta che la Soc. Salernitana o è stata sanzionata per avere i suoi sostenitori, ubicati nella curva sud, nella curva nord e nel settore distinti dello stadio, in due occasioni (16° e 36° del primo tempo) e con particolare intensità (10 secondi la prima volta e 20 secondi la seconda), intonato cori di fischi e dileggio (uhuh), caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti del calciatore del Como Oliveira. Non vi è dubbio che tale condotta, sia da ritenersi particolarmente grave per il contenuto discriminatorio dei cori nei confronti di un calciatore di colore della squadra avversaria, e che debba essere adeguatamente sanzionata anche in considerazione della recidiva specifica dei sostenitori della Società Salernitana. Tuttavia, la Commissione ritiene che, considerando le documentate iniziative assunte dalla società per la prevenzione di simili comportamenti, la sanzione da applicare in concreto risulti essere quella dell'ammenda di €7000,00.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e di ridurre la sanzione dell'ammenda a €7000,00; dispone la restituzione della tassa.

Il Presidente: f.to *Stefano Azzali*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO L'1 MARZO 2002

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL V. PRESIDENTE VICARIO
Adriano Galliani